

**Relazione illustrativa della proposta di legge regionale "Disposizioni in materia di formazione. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)"**

La proposta di legge modifica il comma 4 bis dell'art. 13 bis della l.r. 26 luglio 2002, n. 32 relativo al Sistema di istruzione e formazione, introdotto con la legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002).

Tale modifica consegue alla Nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ha segnalato la sussistenza delle condizioni per sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione della competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere m) e n) della Costituzione, nelle materie afferenti alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale" e alle "norme generali sull'istruzione".

La Regione si è pertanto impegnata a riformulare il citato comma 4 bis dell'articolo 13 bis, come indicato all'articolo 1 della proposta, al fine di evitare qualsiasi possibilità di equivoco in ordine al corretto riparto delle competenze per la realizzazione degli interventi.